

Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e smaltimento degli imballaggi

Parte I



Commercializzazione

In Italia l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario è rilasciata dal Ministero della Salute su richiesta di chi lo produce o lo commercializza.

È opportuno sottolineare che all'interno di ogni Stato possono essere utilizzati solo i formulati commerciali registrati in quello Stato; in altre parole in Italia possono essere impiegati solo i prodotti registrati dal Ministero della Salute italiano.

È quindi vietato l'impiego di prodotti registrati in altri Paesi dell'Unione Europea che eventualmente dovessero essere illegalmente immessi sul mercato italiano



...continua

Per riconoscere se un prodotto fitosanitario è registrato dal Ministero della Salute e di conseguenza sapere se il suo uso è autorizzato in Italia, si deve ricercare nell'etichetta la dicitura "Registrazione del Ministero della Sanità/Salute n. XXXXX del giorno/mese/anno". Ogni prodotto, individuato con sua specifica denominazione, ha un proprio numero e data di registrazione.

Il Ministero può ritirare l'autorizzazione, revocare o sospendere l'impiego di un prodotto fitosanitario nel caso in cui emergano elementi o dati tali da prevedere gravi rischi a carico della salute umana o dell'ambiente. In questo caso non sarà più possibile utilizzare il prodotto.

...continua

In altri casi un prodotto può essere revocato ma avere un periodo di tempo successivo in cui può ancora essere utilizzato per smaltire le scorte presenti nelle rivendite e nei magazzini dell'utilizzatore. Normalmente il periodo di smaltimento delle scorte per l'impiego è di 12 mesi ed è comunque precisato nello specifico decreto del Ministero della Salute. Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il distributore" (venditore di fitosanitari) prodotti è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario dovrà essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.

Acquisto e trasporto

Il patentino è un documento ufficiale molto importante in quanto offre la possibilità di acquistare e utilizzare, ma anche trasportare e conservare i prodotti fitosanitari. Nel caso fosse smarrito, rubato o distrutto, è necessario effettuare una immediata denuncia ai Carabinieri o alla Questura, ed è possibile successivamente richiederne il duplicato al Servizio Territoriale Agricoltura che lo ha rilasciato.



...continua

I prodotti fitosanitari ad “uso professionale” si possono acquistare solamente presso aziende autorizzate ed in possesso di personale specificamente abilitato. Il venditore secondo le nuove disposizioni legislative (D.Lgs 150/12) viene definito “distributore”.

Ai fini della vendita, il distributore deve possedere specifica abilitazione ed obbligatoriamente esporre in modo visibile, nel locale adibito a punto vendita, l'attestato rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale. È proibito l'acquisto di prodotti fitosanitari da ambulanti.



...continua

È proibito l'acquisto di prodotti fitosanitari allo stato sfuso pertanto, le confezioni, siano esse scatole, barattoli, bottiglie, devono essere integre e sigillate.

Nel caso in cui il titolare del "patentino" non possa recarsi personalmente ad acquistare i prodotti fitosanitari che gli occorrono, in caso di motivazione valida come la malattia od il ricovero, può delegare un suo incaricato con un ordine scritto vistato dal Comune o dai Servizi territoriali Agricoltura della Regione o dall'Azienda U.S.L. o dai Carabinieri competenti per territorio di residenza (D.P.R. 290/01). Tuttavia l'utilizzo dei prodotti fitosanitari è comunque vincolato al possesso del patentino.

...continua

Il distributore ha l'obbligo di accertare:

- la validità del patentino esibito
- l'identità dell'acquirente
- e di registrare su appositi moduli, i prodotti venduti e il numero o codice del patentino, esibito dall'acquirente.

L'acquirente del prodotto fitosanitario è direttamente responsabile di tutto ciò che può capitare dal momento della sua presa in consegna, trasporto, conservazione, utilizzo e smaltimento. È assolutamente vietato cedere ad altri prodotti fitosanitari ad uso professionale.



...continua

Con l'acquisto ogni responsabilità in ordine a trasporto conservazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari viene totalmente trasferita dal venditore all'acquirente. Il trasporto dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato con veicolo adatto, con un'adeguata capacità di carico e con piano di carico privo di spigoli o sporgenze taglienti ed in grado di contenere eventuali perdite di prodotto.



...continua

Il veicolo è opportuno che sia dotato di:

- Un contenitore di plastica con coperchio nel quale collocare i prodotti fitosanitari durante il trasporto con mezzi aziendali;
- Adeguate D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) da utilizzare in caso di eventuali incidenti o fuoriuscite del loro contenuto. I DPI saranno verosimilmente gli stessi o analoghi a quelli che vengono utilizzati nei locali di deposito in caso di versamenti o fuoriuscite accidentali dagli imballaggi o dalle confezioni



...continua

Prima dell'esecuzione del trasporto avere la documentazione di legge quali la Schede dati di sicurezza (SDS) se non già disponibili in azienda;

1 - non utilizzare, per il trasporto, mezzi normalmente destinati al trasporto di persone;

2 - non effettuare trasporto promiscuo con alimenti e mangimi;

3 - trasportare i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette integre e leggibili;

4 - effettuare il carico in modo da prevenire caduta, rottura o rovesciamento delle confezioni;

5 - osservare le indicazioni riportate sugli imballaggi (es. "alto", "fragile" ecc.);

6- in caso di carichi sovrapposti collocare i prodotti liquidi e più pericolosi nella parte più bassa del carico.

...continua

In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di carico/scarico/trasporto delle confezioni parte del prodotto può fuoriuscire dai contenitori ed inquinare la zona circostante.

Solamente nel caso in cui non esistano rischi evidenti per le persone e per l'ambiente è necessario intervenire di persona:

- 1 - indossare i DPI e successivamente;
- 2 - sistemare le confezioni danneggiate e riparate in appositi contenitori con chiusura ermetica;
- 3 - identificare questi ultimi con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi rischi;
- 4 - tamponare le eventuali perdite con materiale assorbente e raccoglierle in apposito contenitore per il successivo smaltimento.

...continua

Nei casi più gravi (contaminazioni maggiori), è necessario comporre il:

- 118 per l'emergenza ambientale Regionale (Agenzia per la Prevenzione e l'Ambiente) ed eventualmente sanitaria in caso di danni alle persone;
- 115 (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) esperto in interventi relativi ad emergenze ambientali e per la popolazione;
- Avere con se il «patentino».



Stoccaggio e conservazione

A partire dal 1 gennaio 2015, ogni utilizzatore professionale deve stoccare i prodotti fitosanitari in modo tale da non rappresentare un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Nella scelta del locale/deposito, vanno esclusi i piani interrati e seminterrati (cantine) per evitare gli effetti negativi di possibili allagamenti od anche più semplicemente di un elevato grado di umidità: inoltre deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

Il locale/deposito, deve possibilmente essere distante da abitazioni, stalle, ecc., e può essere rappresentato da:

- una stanza;
- Una area specifica creata all'interno di un locale più ampio (es. magazzino) delimitata con pareti o rete metallica;
- un armadio in metallo o altro materiale purché facilmente pulibile e in materiale non assorbente.

...continua

Il locale/deposito deve essere sempre chiuso a chiave, in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali. La porta deve inoltre essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre), inoltre, non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

Il locale/deposito deve essere ad uso esclusivo.

In via eccezionale possono esservi conservati:

1 - concimi solo se utilizzati in miscela con i prodotti fitosanitari;

2 - attrezzature collegate all'uso dei prodotti fitosanitari;

3 - gli strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Il loro uso deve essere esclusivo e vanno riposti in spazi "protetti" dopo una accurata pulizia;

...continua

4 - materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto;

5 - in deposito temporaneo, separati dagli altri prodotti stoccati, i rifiuti di prodotti fitosanitari (contenitori vuoti puliti/bonificati, prodotti scaduti o non più utilizzabili). Tali rifiuti devono essere collocati in zone identificate del deposito;

6 - è assolutamente vietato stoccare alimenti o mangimi nel deposito e ovviamente nel magazzino dove è collocata l'area specifica o l'armadio.





Continua al video successivo



Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e smaltimento degli imballaggi

Parte II



...continua

- Il locale/deposito deve essere asciutto, al riparo da pioggia e luce solare e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni dei prodotti o creare condizioni di pericolo.
- Nel locale/deposito o armadio va garantito un sufficiente ricambio dell'aria. Qualora l'area attrezzata sia delimitata con pareti o l'armadio non sia dotato di aperture/feritoie è necessario creare aperture per l'aerazione. Le aperture vanno poi protette con apposite griglie con maglia piccola in modo da consentire areazione ma impedire l'entrata di animali.



...continua

- Qualora dovesse capitare che si rovesci accidentalmente del prodotto, deve essere possibile raccogliere eventuali sversamenti senza rischio di contaminazione per l'ambiente ossia si deve disporre di sistemi di contenimento che impediscano al prodotto fitosanitario alle eventuali acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari di contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria. Alcune possibili soluzioni:

A - pareti lavabili fino all'altezza dello stoccaggio, pavimenti lavabili/impermeabili per pulire e raccogliere agevolmente gli sversamenti stessi;

B - una soglia posta all'ingresso del locale in modo da impedire la fuoriuscita di eventuali sversamenti;

C - un cordolo perimetrale di contenimento per l'area specifica delimitata con rete metallica;

D - un bacino/vasca di contenimento posta/collocata nell'armadio, sotto gli scaffali su cui sono riposte le confezioni dei prodotti fitosanitari o sotto le confezioni dei prodotti fitosanitari.

...continua

I ripiani delle scaffalature o dell'armadio, devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

Se il locale o area adibita alla conservazione dei prodotti fitosanitari è dotato di illuminazione, l'impianto elettrico, deve essere a norma.

Altre indicazioni relative allo stoccaggio:

- 1 - proteggere le confezioni in carta (es. sacchi dei formulati in polvere) dal contatto con spigoli e margini taglienti;
- 2 - conservare i prodotti nei loro contenitori originali con le etichette originali integre e leggibili;
- 3 - controllare che le confezioni non siano danneggiate o deteriorate prima di movimentarle;
- 4 - isolare le confezioni danneggiate e/o che presentano perdite;
- 5 - disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.

...continua

Nelle vicinanze del deposito occorre sia disponibile la cassetta o il pacchetto del primo soccorso e le Schede dati di sicurezza dei prodotti stoccati. In un armadietto fuori dal magazzino devono essere depositati i DPI, al fine di consentire all'utilizzatore professionale l'accesso con i DPI già indossati. Il deposito deve essere inoltre dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere gli eventuali sversamenti accidentali di prodotto: un contenitore con materiale inerte, sabbia o vermiculite una paletta ed una scopa.

Segnaletica di sicurezza e di salute

Sulla parete esterna del deposito/armadio è obbligatorio apporre segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro come prevista dal D. Lgs 81/08. La segnaletica indica e identifica i comportamenti vietati, gli avvertimenti relativi alla presenza di materiale pericoloso, i comportamenti obbligatori per l'impiego dei prodotti fitosanitari, le indicazioni di salvataggio, soccorso e antincendio.

Numeri delle emergenze

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito/armadio devono essere ben visibili i numeri di emergenza: indispensabili i numeri 118 e 115. I numeri dei centri antiveleni sono scaricabili dal sito internet del Ministero della Salute

www.salute.gov.it/servizio/documenti/centri_antiveleni.pdf

Stoccaggio e conservazione: le dotazioni di sicurezza

ESEMPIO DI CARTELLI DI DIVIETO



Divieto generico



Divieto di accesso alle persone non autorizzate



Vietato fumare o usare fiamme libere

ESEMPIO DI CARTELLI DI AVVERTIMENTO



Pericolo generico



Pericolo sostanze tossiche



Pericolo sostanze corrosive

ESEMPIO DI CARTELLI DI PRESCRIZIONE



È obbligatorio indossare il respiratore



È obbligatorio indossare guanti protettivi



È obbligatorio indossare indumenti protettivi

Stoccaggio e conservazione: le dotazioni di sicurezza

ESEMPIO DI CARTELLI DI SALVATAGGIO E SOCCORSO



Primo soccorso



Doccia di emergenza



Telefono di emergenza

ESEMPIO DI CARTELLI PER L'ANTINCENDIO



Stoccaggio e conservazione: gestione delle emergenze

Se dovesse accadere che alcune confezioni si rompano e fuoriescano quantità, anche minime, di prodotto occorre:

- 1 - consultare la SDS scheda dati di sicurezza; 2 - indossare i DPI;
- 3 - pulire le superfici imbrattate in modo che nessuno ne venga contaminato. Se il prodotto fuoriuscito è liquido, è consigliabile tamponarlo con materiale assorbente (ad esempio: vermiculite o sabbia) e raccoglierlo con scopa e paletta.
- 3 - Se il prodotto fuoriuscito è solido raccoglierlo con scopa e paletta. Successivamente lavare accuratamente con acqua e sapone la superficie imbrattata, la scopa e la paletta.
- 4 - Il materiale contaminato e le acque di lavaggio vanno temporaneamente stoccati in contenitori chiusi ed etichettati, conservati nel deposito insieme ad altri prodotti in disuso e, con cadenza annuale, smaltiti seguendo le procedure previste per i rifiuti pericolosi.
- 5 - È assolutamente vietato immettere nei canali di scolo le acque di lavaggio dei versamenti accidentali di prodotto. Al riguardo si segnala che molti Comuni della Regione hanno inserito nei Regolamenti Comunali d'Igiene le norme comportamentali sopra descritte e di conseguenza la loro mancata ottemperanza è sanzionata amministrativamente.

Gestione dei rifiuti e degli imballaggi

I rifiuti sono costituiti da:

- 1) Gli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari. Questi dopo il lavaggio (effettuato in fase di preparazione della miscela), vanno depositati in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. I contenitori dei rifiuti possono essere collocati all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata. Per lo smaltimento, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza;
- 2) i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto. Questi devono essere conservati temporaneamente, all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata e smaltiti secondo le prescrizioni vigenti. L'identificazione di questi ultimi può essere rappresentata da cartelli che indicano ad es. "prodotti in deposito temporaneo in attesa di smaltimento".

Gestione dei rifiuti

La normativa in materia di rifiuti in generale, e di rifiuti agricoli in particolare, è in costante evoluzione. I contenuti della presentazione riportano la disciplina vigente al momento della stesura, è quindi necessario aggiornarsi periodicamente.

Gestione dei rifiuti agricoli speciali pericolosi

Le opzioni per la gestione dei rifiuti agricoli speciali pericolosi sono le seguenti:

caso A: il produttore (imprenditore agricolo) può far ritirare i propri rifiuti pericolosi da un trasportatore iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che si incarica di avviarli a corretto trattamento;

caso B: il produttore può effettuare il trasporto dei propri rifiuti pericolosi a impianti di trattamento. A tal fine deve iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Se i quantitativi di rifiuti pericolosi trasportati non eccedono i 30 kg o 30 l al giorno e le operazioni di trasporto costituiscono parte integrante e accessoria dell'organizzazione dell'impresa da cui i rifiuti sono prodotti, l'iscrizione segue una procedura "semplificata" (senza garanzie finanziarie e previo il pagamento di un diritto di iscrizione annuale di 50 Euro). Se invece i quantitativi trasportati eccedono i limiti sopra indicati, l'imprenditore agricolo è tenuto all'iscrizione "ordinaria" (con obbligo di rilascio di garanzie finanziarie e costi ben più alti).

Per ogni trasporto il produttore deve compilare e avere con sé il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR);

Gestione dei rifiuti agricoli speciali pericolosi

caso C: il produttore può effettuare la movimentazione dei propri rifiuti tra fondi appartenenti alla stessa azienda agricola, anche utilizzando strade pubbliche. Tale movimentazione non è considerata trasporto a condizione che essa sia finalizzata unicamente alla messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e che la distanza tra i fondi non sia superiore a 10 km. Trattandosi di "movimentazione" e non di "trasporto", non occorre FIR né iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

caso D: il produttore può effettuare la movimentazione dei propri rifiuti dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola o del consorzio agrario di cui il produttore stesso sia socio, anche utilizzando strade pubbliche. Tale movimentazione non è considerata trasporto a condizione che essa sia finalizzata unicamente alla messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo presso il suddetto sito. Trattandosi di "movimentazione" e non di "trasporto", non occorre FIR né iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;



Gestione e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi

Le opzioni per la gestione dei rifiuti agricoli speciali non pericolosi sono le seguenti.
caso E: il produttore (imprenditore agricolo) può far ritirare i propri rifiuti non pericolosi da un trasportatore iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che si incarica di avviarli a corretto trattamento;

caso F: il produttore può effettuare il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi a impianti di trattamento. A tal fine deve iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali seguendo una procedura "semplificata" (senza garanzie finanziarie e previo il pagamento di un diritto di iscrizione annuale di 50 Euro). Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti all'interno del territorio provinciale o regionale in cui ha sede l'impresa per conferirli nell'ambito del circuito organizzato di raccolta cui hanno aderito. Per ogni trasporto il produttore deve compilare e avere con sé il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR);

Gestione e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi

caso G: il produttore può effettuare la movimentazione dei propri rifiuti tra fondi appartenenti alla stessa azienda agricola, anche utilizzando strade pubbliche. Tale movimentazione non è considerata trasporto a condizione che essa sia finalizzata unicamente alla messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e che la distanza tra i fondi non sia superiore a 10 km. Trattandosi di “movimentazione” e non di “trasporto”, non occorre FIR né iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;

caso H: il produttore può effettuare la movimentazione dei propri rifiuti dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola o del consorzio agrario di cui il produttore stesso sia socio, anche utilizzando strade pubbliche. Tale movimentazione non è considerata trasporto a condizione che essa sia finalizzata unicamente alla messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo presso il suddetto sito. Trattandosi di “movimentazione” e non di “trasporto”, non occorre FIR né iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il deposito temporaneo

Il deposito temporaneo è un luogo che il produttore destina al raggruppamento dei rifiuti e al loro deposito preliminare alla raccolta ai fini del successivo trasporto in un impianto di trattamento, alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2. i rifiuti devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle seguenti modalità, a scelta del produttore:
 - a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore all'anno;
3. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Il deposito temporaneo

Il deposito temporaneo può essere realizzato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

Per gli imprenditori agricoli, il deposito temporaneo può essere realizzato anche presso un sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola o del consorzio agrario di cui gli stessi sono soci. Se effettuato nel rispetto delle condizioni sopra citate e in quanto preliminare alla raccolta, il deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione ambientale.

Il circuito organizzato di raccolta

È un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti (ad esempio i rifiuti agricoli) organizzato sulla base di un accordo di programma o una convenzione-quadro stipulati tra Pubblica Amministrazione, associazioni di categoria e imprese di gestione dei rifiuti. L'adesione al circuito organizzato di raccolta da parte del singolo produttore (ad esempio da parte dell'imprenditore agricolo) garantisce a quest'ultimo una serie di semplificazioni amministrative nella gestione dei propri rifiuti: tale adesione è facoltativa e si perfeziona attraverso la stipula di un contratto di servizio tra produttore e impresa di gestione dei rifiuti in attuazione dell'accordo di programma o della convenzione-quadro.

Gestione della miscela residua e delle acque di lavaggio

È importante evitare che nella macchina irroratrice resti una parte di miscela inutilizzata. Nel caso ciò si verifichi, tale miscela può essere distribuita su altre colture per le quali il prodotto fitosanitario è autorizzato purché tale impiego sia compatibile con le indicazioni riportate in etichetta. Nell'eventuale impossibilità di tale utilizzo, i residui e le acque di lavaggio devono essere raccolti e conservati in attesa di essere conferiti (o ritirati) per il successivo trattamento.

La miscela residua e le acque di lavaggio delle attrezzature sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e pertanto non possono essere immessi direttamente in fognatura o in un corpo idrico ricettore ma vanno conferiti a (o ritirati da) trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per essere correttamente trattati secondo le procedure definite dalla vigente normativa.

Gestione dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari

L'onere per la raccolta e la gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, in base a quanto dispone il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), è a carico di chi ne ha utilizzato il contenuto: tali contenitori, in quanto non più utilizzati o utilizzabili, sono infatti da considerarsi rifiuti. I contenitori vuoti che contengono ancora residui di prodotti fitosanitari sono classificati rifiuti speciali pericolosi e come tali vanno gestiti. La bonifica dei contenitori prima della raccolta rende meno onerosa la successiva gestione di tali rifiuti garantendo al contempo la tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e degli stessi utilizzatori.

La corretta procedura di bonifica è la seguente:

1 - lavaggio manuale con acqua del contenitore vuoto per rimuovere la massima quantità possibile di prodotto. Si deve immettere nel contenitore un quantitativo di acqua pulita pari al 20% del suo volume, chiudere ermeticamente il contenitore ed eseguire non meno di 15 inversioni complete. Il contenitore va quindi aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 secondi. L'intera procedura deve essere ripetuta 3 volte per ogni contenitore, che va poi pulito esternamente ove necessario. Il residuo liquido del lavaggio va utilizzato soltanto nella miscela del prodotto fitosanitario. Qualora l'utilizzo delle acque di lavaggio non fosse possibile, esse vanno gestite come rifiuti liquidi speciali pericolosi

Gestione dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari

2 - lavaggio meccanico con acqua ricorrendo a una delle attrezzature disponibili sul mercato. Occorre in ogni caso verificare che siano garantiti una portata d'acqua di almeno 4,5 litri al minuto, una pressione di lavaggio di almeno 3 bar, un tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e un tempo di sgocciolamento di almeno 30 secondi.

Per ogni tipo di lavaggio, durante la bonifica l'operatore deve utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). Una volta bonificati nel rispetto delle procedure sopra descritte, i contenitori vuoti sono considerati rifiuti speciali non pericolosi.

I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, prima o dopo la bonifica, non devono essere riutilizzati per nessun motivo. Non vanno conferiti nei cassonetti per i rifiuti urbani. È vietato bruciarli, interrarli o abbandonarli nell'ambiente. In attesa del conferimento o del ritiro, è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie. Questi recipienti possono rappresentare non solo causa di inquinamento, ma anche un pericolo per le persone.